

Edizione di lunedì 28 Ottobre 2019

ADEMPIMENTI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto fiscale

di **Lucia Recchioni**

IVA

Fatturazione e registrazione delle operazioni in valuta estera

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Quando la costruzione di immobili è attività d'impresa?

di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

L'innovazione software e il credito d'imposta R&S – I° parte

di **Debora Reverberi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Particolarità della scissione a favore dell'unico socio della scissa

di **Fabio Landuzzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto fiscale

di **Lucia Recchioni**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato, 26 ottobre, il **Decreto fiscale (D.L. 124/2019)**, **approvato**, “salvo intese” lo scorso **16 ottobre** dal Consiglio dei ministri.

Due sono le misure entrate, ***in extremis***, nel provvedimento: la disposizione in materia di **rideterminazione degli acconti** e quella che riconosce un **credito d'imposta** agli esercenti per i **pagamenti con strumenti elettronici**.

Con riferimento alla prima delle richiamate novità, l'[articolo 58 D.L. 124/2019](#) prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento (**27 ottobre**) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (o che dichiarano, per trasparenza, i redditi dei suddetti soggetti), devono effettuare i **versamenti in acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50%**.

Considerato che le previgenti disposizioni fissavano le **misure del 40 e del 60%** (rispettivamente, per il **primo e secondo acconto**), e considerato che i termini ordinari per il versamento in un'unica soluzione del primo acconto sono ormai scaduti, come può trovare applicazione questa disposizione con riferimento ai **versamenti dovuti in acconto per l'anno 2019?**

La norma espressamente **fa salvo “quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico”**.

Pertanto, i contribuenti che hanno **già versato il primo acconto** nella misura del 40% non dovranno rideterminarlo e integrare conseguentemente i versamenti, dovendosi limitare a versare il restante 50% alle ordinarie scadenze previste per il **secondo acconto**. Restano **invariate** tutte le **altre disposizioni in materia di determinazione e versamento degli acconti**.

Un'altra novità che ha trovato spazio nel Decreto fiscale è rappresentata da un **credito d'imposta, pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, debito o prepagata. Il nuovo credito d'imposta spetterà sulle commissioni dovute in relazione a **cessioni di beni e prestazioni di servizi** rese nei confronti di **consumatori finali dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di **ammontare non superiore a 400.000 euro**.

Il credito d'imposta troverà dunque concreta applicazione **dalla stessa data** a decorrere dalla

quale la **mancata accettazione di pagamenti**, di qualsiasi importo, con carte elettroniche, **sarà sanzionata con un importo di 30 euro**, aumentato del **4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Sul punto giova ricordare che già in passato si tentò l'introduzione di una specifica **sanzione** a fronte della **mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici**. Tuttavia, il Consiglio di Stato espresse **parere contrario (parere n. 1446/2018)** allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, in attuazione dell'[articolo 5 D.L. 179/2012](#), introdusse un **meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta**: il decreto legge fu infatti ritenuto in contrasto con il principio costituzionale della **riserva di legge**.



IVA

Fatturazione e registrazione delle operazioni in valuta estera

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Acquistare o vendere dei beni o servizi da/verso controparti estere può comportare la necessità di gestire un pagamento o l'incasso di un **corrispettivo in valuta estera**. Analizziamo le disposizioni ai fini Iva e le regole ai fini delle imposte dirette.

Gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il **cambio del giorno di effettuazione dell'operazione**, se riportato in fattura.

Laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell'operazione, il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al giorno di **emissione della fattura**, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell'operazione medesima. In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il **cambio del giorno antecedente più prossimo** al momento di effettuazione dell'operazione o alla data di emissione della fattura.

In conformità all'[articolo 91 Direttiva 2006/112/CE](#), la **conversione in euro**, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del **tasso di cambio** pubblicato dalla Banca centrale europea e reperibile su www.bancaditalia.it.

Il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva è determinato in base all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#). In particolare, il comma 6 stabilisce che, le **prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter)** rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato (UE o extra-UE) a un soggetto passivo ivi stabilito si considerano **effettuate nel momento in cui sono ultimate** ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati, **è pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, la prestazione di servizi si intende **effettuata limitatamente all'importo pagato** alla data del pagamento.

Le stesse prestazioni effettuate in modo **continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno**, se non comportano pagamenti anche parziali, si considerano **effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni stesse.

Per le **cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni**, l'[articolo 39 D.L. 331/1993](#) stabilisce che si considerano effettuati **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione**.

Se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e **comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna**.

Uguualmente, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori, l'operazione si considera effettuata **all'atto della loro rivendita a terzi** o del prelievo da parte del ricevente o del prelievo alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi, è emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato.

In caso di **importazioni di beni**, invece, esistono **diversi tassi da cambio** da utilizzare, in base alle finalità che si perseguono. Il tasso applicato dalla dogana, riportato nella **casella 23 della bolletta doganale**, viene utilizzato ai fini della **determinazione della base imponibile Iva** (casella 47 della bolletta doganale). Il cambio determinato in dogana solitamente non coincide con il **cambio da utilizzare per la registrazione contabile della fattura del fornitore estero**; ai fini della registrazione della fattura (imputazione del costo) è necessario far riferimento all'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#) (spedizione o consegna).

L'[articolo 21, comma 2, lett. l\), D.P.R. 633/1972](#) dispone che **aliquota, ammontare dell'imposta e imponibile** vanno esposti con "*arrotondamento al centesimo di euro*". Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con Paesi al di fuori della zona euro è comune l'uso di indicare in fattura gli **importi in valuta estera**, a volte anche nei confronti di soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali.

In ottica di fatturazione elettronica la faq n. 64, pubblicata il 19 luglio 2019 dall'Agenzia delle entrate, ha chiarito che nel **campo <Divisa>** occorre obbligatoriamente riportare il valore "**EUR**". Se si volesse inserire nell'xml, per fini gestionali, l'indicazione della contro valuta si potrebbero usare **alternativamente**:

- i **campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>** (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata);
- i campi opzionali della **sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>**.

Infine, si precisa che **è anche possibile valorizzare il campo <Divisa> con una valuta diversa** dall'euro ma, per rispettare il dettato normativo dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), il contribuente deve specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell'imponibile e dell'Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in euro e **solo l'importo totale della fattura** (che il Sdl non controlla) **si intenderà in valuta estera**.

Gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall'Agenzia delle Entrate in euro.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Quando la costruzione di immobili è attività d'impresa?

di **Fabio Garrini**

La **costruzione di immobili** va qualificata come attività **d'impresa** nel momento in cui si denota **abitudine**, aspetto che può verificarsi **anche nel caso in cui l'attività di costruzione si risolva in un unico affare**.

Il tema è certamente delicato, posto che un richiamo all'ipotesi di **speculazione edificatoria** è presente anche nell'ambito dei **redditi diversi**: ci si riferisce, in particolare, all'[articolo 67, comma 1, lett b\), Tuir](#), norma che dovrebbe risultare applicabile quando non si ravvisano gli estremi dell'abitudine, ma solo quando la speculazione si possa definire **meramente occasionale**.

Ma su questo punto, **l'Agenzia delle entrate**, nel corso degli anni, ha fornito indicazioni maggiormente **restrittive** rispetto a quanto si potrebbe concludere dalla semplice lettura della norma.

L'attività di edificazione

La norma "incriminata" è [l'articolo 67, comma 1, lett. b\), Tuir](#), la quale richiama, tra i redditi diversi, l'attività speculativa in ambito edilizio; sono infatti tassabili quali **redditi diversi** (quindi irrilevanti nel caso di possesso ultra quinquennale del bene) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni **immobili** acquistati o **costruiti**, ovviamente salvo i casi di acquisizione tramite successione ovvero di impiego quale abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.

Il **termine quinquennale** individua un orizzonte temporale nel quale l'attività di costruzione e vendita presenta profili speculativi, con conseguente tassazione della plusvalenza generata.

Tale **attività speculativa** deve qualificarsi **attività d'impresa** quando l'attività svolta è caratterizzata dalla **professionalità "abituale"**, ancorché non esclusiva; in mancanza di tale elemento, l'attività commerciale esercitata **"occasionalmente"** è produttiva di un reddito inquadrabile nella categoria dei **redditi diversi**.

Nell'attività di edificazione e successiva cessione, **il confine tra reddito d'impresa e reddito diverso è tutt'altro che definito**, e sbagliare l'inquadramento fiscale di una siffatta attività può comportare conseguenze devastanti per il contribuente che la pone in essere.

Va detto, comunque, che le situazioni esaminate dall'Agenzia nel corso del tempo sono tutte caratterizzate da speculazioni di significativa portata.

Celebre è la [risoluzione AdE 204/E/2002](#), incentrata sul caso di un contribuente che aveva posto in essere una **operazione speculativa** consistente nel risanamento conservativo e suddivisione di un immobile, con realizzazione di **49 box**, successivamente venduti (nel caso di specie la cessione era avvenuta ad opera degli eredi in relazione all'intervento realizzato dal *de cuius*, ma le considerazioni certo non cambiano per quanto interessa in questa sede).

In tale documento si osservava come *“Requisito imprescindibile affinché possa configurarsi l'impresa commerciale agli effetti delle imposte sui redditi è, dunque, che l'attività svolta sia caratterizzata dalla **professionalità abituale, ancorché non esclusiva**”, concludendo che l'attività compiuta dall'istante doveva considerarsi **imprenditoriale**, avendo realizzato un **complesso immobiliare, composto da 49 box**, destinato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla vendita a terzi, **avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo**.*

Situazione non dissimile è stata esaminata nella recente [risposta ad interpello n. 426 del 24.10.2019](#), nell'ambito della quale l'iniziativa imprenditoriale si sostanziava nella realizzazione, a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio, di **5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto**. Situazione nella quale l'Agenzia è pervenuta alle **medesime conclusioni** esposte nel precedente documento.

In entrambe le pronunce l'Agenzia poggia il proprio ragionamento su due punti cardine espressi dalla giurisprudenza nel corso degli anni (in particolare occorre riferirsi alla [sentenza della Cassazione n. 8193 del 29.08.1997](#)):

- la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente **utilizza e coordina un proprio capitale** per fini produttivi, non essendo necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, in quanto quest'ultimo **può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari**;
- l'esercizio dell'impresa, inoltre, può esaurirsi **anche con un singolo affare** in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.

In entrambi i documenti di prassi si ritiene che *“l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare posto in essere risulta **finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia**, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo.”*

Quindi, nel campo della speculazione edilizia, il pensiero dell'Agenzia è volto a qualificare

imprenditoriali le attività svolte in forma **organizzata**, dove si ravvisa **l'intento speculativo del contribuente**, di fatto permettendo di qualificare il reddito conseguito nell'ambito dei **redditi diversi** solo quando l'esito speculativo sia del tutto **incidentale**.

I diversi casi esaminati sono caratterizzati da un **evidente intento speculativo sin dall'origine**, che comporta l'inclusione dell'iniziativa nell'ambito del reddito d'impresa, senza che il fatto di aver realizzato tale attività solo in quella occasione possa permettere al contribuente di applicare la disciplina dei **redditi diversi immobiliari**.

Quindi, ogni qual volta risulti palese che l'intervento sia **esclusivamente finalizzato al lucro**, sin dalla sua origine, quell'attività richiede la qualificazione nel reddito d'impresa; certamente, la significatività dell'intervento, in termini di **ampiezza economica**, è idonea ad evidenziare come l'obiettivo originario fosse quello speculativo e non certo quello di mero godimento del contribuente.



Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

L'innovazione software e il credito d'imposta R&S – I° parte

di **Debora Reverberi**

L'individuazione delle attività ammissibili alla disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta nell'ordinamento italiano dal **D.L. 145/2013**, convertito con modificazioni dalla **L. 9/2014** e integralmente sostituito dall'[articolo 1, comma 35, L. 190/2014](#), (c.d. L. di Stabilità 2015), è **questione particolarmente delicata per quanto attiene l'innovazione software**.

Lo sviluppo di *software*, infatti, è attività sovente connessa all'innovazione, ma **solo a determinate condizioni può includere componenti di R&S chiaramente identificabili**.

La R&S può riferirsi in tal caso al **software come prodotto finale oppure al software come parte integrante di un progetto innovativo, in termini di innovazione di prodotto o di processo**.

In questo primo contributo si affronterà il tema del software come prodotto finale, rinviando ad un contributo successivo la disamina del *software* come parte integrante di un'innovazione di processo.

I principali atti di indirizzo sul tema sono i seguenti:

- **paragrafi 2.68 e seguenti del c.d. Manuale di Frascati**, edizione 8.10.2015, concernente le *"Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"*;
- [circolare Mise n. 59990 del 9.2.2018](#);
- [risoluzione AdE 46/E/2018](#);
- [risoluzione AdE 40/E/2019](#).

Il Mise in particolare ha fornito, nella [circolare n. 59990 del 9.2.2018](#), indicazioni a carattere sistematico sull'applicazione della disciplina del credito d'imposta R&S al caso delle imprese che svolgono attività di sviluppo software.

Preliminarmente le attività devono essere ricondotte alle definizioni contenute nella fonte primaria dell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#), che ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, recante la *"Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"* e a loro volta mutate dal c.d. Manuale di Frascati:

- **ricerca teorica o di base;**
- **ricerca applicata o industriale;**

- **sviluppo sperimentale.**

Dal punto di vista operativo l'Ocse, e, successivamente, il Mise hanno evidenziato che **le innovazioni legate al software come prodotto finale sono generalmente di tipo incrementale**, dunque qualora abbiano un effettivo contenuto innovativo rispetto al settore software, sono da classificarsi **nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale**.

Sono ovviamente vevoli anche per il software **i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel citato Manuale di Frascati**:

- **criterio di novità;**
- **criterio di creatività;**
- **criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);**
- **criterio di sistematicità;**
- **criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.**

L'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati al caso del *software* comporta che, ai fini della classificazione nell'ambito delle attività di R&S, debbano essere soddisfatti in particolare i **seguenti requisiti**:

- **l'esecuzione del software deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico;**
- **lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico/tecnologico su base sistematica;**
- **il software deve produrre un avanzamento scientifico/tecnologico, che si traduce in aumento dello stock di conoscenza, non essendo sufficiente l'utilizzo di un software preesistente per una nuova applicazione o un nuovo scopo.**

Nella seguente tavola sinottica si riassumono **le fattispecie citate dal Manuale di Frascati**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **di attività di sviluppo software ammissibili e non al credito d'imposta R&S**:

Attività di sviluppo software ammissibili al credito R&S	Attività di sviluppo software NON ammissibili al credito R&S
Sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione	Aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell'inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi
Sforzi per risolvere conflitti hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete	Ordinaria manutenzione del computer o del software
Progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali	Sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti
La creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche	L'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti

La creazione di nuove originali tecniche di
criptazione o di sicurezza

La creazione di siti web o *software*
utilizzando strumenti esistenti

L'utilizzo di metodi standard di crittazione,
verifica della sicurezza e test di integrità dei
dati

La personalizzazione del *software* per un
particolare uso, a meno che durante tale
processo non vengano aggiunte nuove
conoscenze che migliorino significativamente il
programma base

L'ordinaria attività di correzione di errori
("debug") di sistemi e programmi esistenti

Ne emerge un quadro complessivo in cui risultano **agevolabili le attività di sviluppo *software* connotate da significativi elementi di novità o di significativo miglioramento per il mercato**, in grado di superare un ostacolo tecnico-scientifico non risolvibile con le conoscenze informatiche disponibili in quel momento.

Come per le innovazioni di prodotto restano dunque **escluse** dalla disciplina del credito d'imposta R&S **le attività di tipo ricorrente o *routinarie* connesse al *software*, così come le attività di copiatura, imitazione, decodifica.**

Si rammenta, infine, che la corretta applicazione della disciplina agevolativa richiede anche **l'individuazione del punto conclusivo della fase o delle fasi di R&S, in base a una *dead-line* che non può riguardare attività successive a quelle di sviluppo pre-competitivo.**

Nello sviluppo sperimentale del *software* **il momento conclusivo delle attività ammissibili coincide pertanto, in linea generale, con il c.d. *beta testing*.**



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Particolarità della scissione a favore dell'unico socio della scissa

di **Fabio Landuzzi**

La **scissione societaria parziale** in cui **beneficiaria** dell'operazione è la **società unico socio** della scissa presenta alcune peculiarità che riguardano la sua **rappresentazione contabile**, i suoi **riflessi patrimoniali** e, di riflesso, gli **effetti fiscali** indotti sia sulla determinazione del **reddito imponibile** che sulla **composizione del patrimonio netto** della società beneficiaria.

Alcuni spunti molto utili si possono trarre dalla [risposta all'istanza di interpello n. 2](#) pubblicata nel 2019 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la scissione coinvolgeva soggetti **las Adopter** per cui la rappresentazione contabile dell'operazione, trattandosi di operazione *under common control*, conduceva:

- dal lato della **scissa**, a rilevare, a fronte della fuoriuscita del compendio scisso, una **riduzione del suo patrimonio netto** per un importo pari al **valore netto contabile** di quanto trasferito per scissione;
- dal lato della **beneficiaria**, a rilevare nel conto economico un **provento** alla stregua di un **dividendo in natura** ricevuto dalla controllata scissa, valorizzato al **fair value** del compendio scisso; tale provento, quindi, concorreva alla formazione del risultato d'esercizio e, se positivo, all'incremento del suo patrimonio netto.

L'Amministrazione Finanziaria, nella risposta succitata, ha in primo luogo chiarito che per i soggetti *las Adopter* la **derivazione rafforzata** trova una precisa **deroga**, per cui gli effetti fiscali dell'operazione in questione devono ispirarsi alla sua **rappresentazione giuridico formale**, il che significa che:

- il **provento** rilevato dalla beneficiaria nel conto economico **non concorre alla formazione dell'imponibile Ires** della stessa;
- la **beneficiaria** deve **ridurre il valore fiscale della partecipazione** nella scissa in misura proporzionale al valore effettivo del patrimonio netto scisso ([risoluzione 52/E/2015](#));
- l'**incremento del patrimonio netto** della beneficiaria deve essere considerato **fiscalmente formato** (quanto a riserve di capitale o di utili, e in assenza di sospensione di imposta) secondo un criterio esattamente riflettente la stessa **proporzione esistente sulla scissa**.

Questa rappresentazione, tecnicamente lineare, inizia a presentare **alcuni problemi** laddove non si abbia una **perfetta corrispondenza** fra il **valore contabile del patrimonio netto scisso** (ad esempio, 1.000 in capo alla società scissa) e il **fair value** dello stesso patrimonio scisso così

come viene **rilevato dalla beneficiaria** e quindi determina indirettamente un **incremento del suo netto** (ad esempio, lo si assuma pari a 1.500).

In altre parole, se fino a 1.000 quel **criterio di proporzionalità** con la **stratificazione delle riserve** diminuite sulla scissa trova piena corrispondenza presso la beneficiaria, per la differenza di 500 (maggiore incremento del patrimonio netto della beneficiaria) l'equivalenza salta, per cui questa parte dovrebbe assumere la **natura di una riserva di utili** per la beneficiaria.

Vi è poi un secondo aspetto da tenere presente, ossia che la **presunta equivalenza** fra la rappresentazione dell'operazione per i **soggetti *las Adopter* e quelli *Oic Adopter***, in realtà, non sarebbe affatto così perfetta.

Infatti, in ambito Oic, una simile operazione dovrebbe determinare per la beneficiaria sociale una **riduzione del valore di carico della partecipazione** a fronte di quanto ricevuto, così che l'eventuale differenza potrebbe generare un **disavanzo da annullamento** o un **avanzo da annullamento**, e solo in quest'ultimo caso si porrebbe il tema della **natura fiscale della sua formazione** la quale, in ultima analisi, sarebbe peraltro ispirata all'[articolo 172, comma 6, Tuir](#), e non a quel criterio di proporzionalità a cui si fa riferimento invece nella risposta circa la rappresentazione dell'operazione da parte del soggetto *las Adopter*.

Ecco allora una **rappresentazione las-Oic nient'affatto del tutto allineata**, come pure si avrebbe ove anche il soggetto *Oic Adopter* rilevasse l'operazione a conto economico come **dividendo in natura**; si porrebbe allora un tema di eventuale **svalutazione della partecipazione**, e solo in caso di mancata svalutazione si avrebbe un **incremento del netto della beneficiaria** sociale unica, ma in verità non dipendente, almeno in modo diretto, dalla scissione.

In conclusione, sia in ambito *las* che *Oic*, i **riflessi fiscali** della rappresentazione di questa **particolarissima operazione** pongono ancora **questioni interpretative aperte**.

OneDay Master


**LA SCISSIONE E LA FUSIONE TRA OPPORTUNITÀ E ABUSO.
IMPLEMENTIAMO UNA FUSIONE ASSIEME**

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Ancora dodici chilometri

Maurizio Pagliassotti

Bollati Boringhieri

Prezzo – 16,00

Pagine – 218

I giornali la chiamano «la rotta alpina», anche se ne parlano solo in occasione di qualche fatto straordinario: il ritrovamento di un cadavere, la dichiarazione di un politico, lo sconfinamento accidentale di una pattuglia francese. Sono i dodici chilometri che separano Claviere, l'ultimo paese italiano prima del confine, dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del Monginevro. Da quei dodici chilometri passa un'intera umanità che cerca la salvezza come i polmoni cercano l'aria. È un'umanità che non si può fermare, che non conosce ostacoli, infinitamente più forte e motivata di noi. Il loro percorso è iniziato mesi prima, a molte migliaia di chilometri di distanza. Dal ventre dell'Africa, masse di uomini e donne in fuga da guerra e fame, senza nulla da perdere, hanno affrontato la savana, hanno attraversato il Sahara, sono stati rinchiusi e torturati nei campi di internamento libici, sono saliti su barconi a malapena in grado di stare a galla e sono poi stati trattenuti in centri di raccolta italiani. Poi, alla spicciolata, sono arrivati fin quassù, a Claviere, in fuga anche da un'Italia che non li vuole e in cerca di un nuovo inizio, proprio come fecero, su quegli stessi dodici chilometri, i nostri emigrati del dopoguerra. In questo libro appassionato, scritto con una voce unica, Maurizio Pagliassotti ci racconta senza pudore quei sentieri alpini dopo averli setacciati per anni, per il suo mestiere di cronista e per spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in mostra la condizione umana, le piccolezze, le miserie, le violenze, e insieme i grandi gesti

d'amore e di giustizia. Ciò che resta, su quella striscia di confine e nei lettori di questo libro così lancinante perché vero, sono le ipocrisie dei mille discorsi d'occasione, le contraddizioni delle politiche sulla migrazione e l'evidenza, spietata, di uno snodo storico epocale.



I numeri uno


Ian Stewart

Einaudi

Prezzo – 13,00

Pagine – 360

La matematica non nasce nel vuoto: è creata dalle persone. Tra loro ce ne sono alcune di un'originalità e una chiarezza sorprendenti, quelle che associamo alle scoperte più affascinanti: i pionieri, i visionari. Ian Stewart presenta le vite straordinarie ed eccentriche e le stupefacenti scoperte di venticinque tra i più importanti matematici della storia, da Archimede a William Thurston. Sono scienziati, uomini e donne, vissuti in ogni parte del mondo, che hanno contribuito in modo cruciale allo sviluppo della matematica. Alcuni li conosciamo tutti, altri sono geni la cui fama non è grande quanto meriterebbero: Muhammad al-Khwarizmi (a cui dobbiamo le parole «algoritmo» e «algebra»), Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann (il precursore di Einstein), Ada Lovelace (probabilmente il primo programmatore di computer) e Alan Turing. Le loro avventure umane e scientifiche rivivono in queste pagine, che sono un racconto avvincente e insieme una limpida spiegazione di teorie complesse e meravigliose.



Errore di sistema


Edward Snowde

Longanesi

Prezzo – 18,60

Pagine – 352

«Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi ci sono voluti quasi trent'anni per capire che c'era una differenza tra le due cose e, quando è successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro. E così adesso passo il tempo cercando di proteggere la gente dalla persona che ero una volta – una spia della CIA e della National Security Agency. Se state leggendo questo libro è perché ho fatto qualcosa di molto pericoloso, per uno nella mia posizione: ho deciso di dire la verità.» Come si diventa il ricercato numero uno dalle più potenti agenzie di sicurezza del mondo occidentale, quando sei stato un bambino introverso e geniale, un ragazzo fragile e idealista? Quando si rende conto che il Paese che serve sta tradendo tutti gli ideali in cui crede, Edward Snowden, funzionario della CIA e consulente della NSA, si ritrova catapultato al centro del Datagate, lo scandalo che ha rivelato al mondo l'esistenza di un programma illegale di sorveglianza digitale di massa che consentiva al governo statunitense di spiare praticamente chiunque sulla faccia della terra. Il suo J'accuse infrange per sempre l'illusione del sogno americano. È il 2013. E quell'uomo sta per dire addio alla vita come la conosceva. Sei anni dopo, dalle pagine di questa intensa autobiografia, Snowden rivela per la prima volta il proprio ruolo nella creazione della tecnologia che ha consegnato agli Stati Uniti un'arma troppo potente per qualunque governo intenda conservarsi democratico, e cosa lo ha spinto a denunciarne infine l'esistenza. Scritto con genio, grazia, passione e una fede incrollabile nel valore dell'onestà, Errore di sistema è una testimonianza cruciale dell'età digitale in cui viviamo, destinato a diventare un classico imprescindibile.



Questione di rispetto

Giuseppe Baldessarro

Rubbettino

Prezzo – 14,00

Pagine – 160

Dal 2002 Gaetano Saffioti vive sotto scorta assieme alla sua famiglia. Il libro ripercorre la sua storia di imprenditore impavido che si è sempre rifiutato di trasferire le sue attività lontano dalla Calabria e che non ha mai voluto alcun sostegno economico dallo Stato. Da imprenditore è diventato testimone di giustizia dopo aver denunciato, fatto arrestare e condannare alcuni dei boss più pericolosi della piana di Gioia Tauro. Per anni ha subito le estorsioni, le umiliazioni e le sopraffazioni dei clan della 'ndrangheta, fino a quando si è ripreso la sua dignità, perché «la dignità non si compra, si conquista e si difende». Inizia, quindi, a collaborare con i magistrati, fornendo loro prove inconfutabili contro i suoi aguzzini. Grazie alla sua testimonianza si svelano tutti i meccanismi illeciti e violenti che tengono sotto scacco gli imprenditori edili che operano nel settore degli appalti pubblici e privati nonché i rapporti capillari che uniscono la Calabria all'Emilia Romagna, passando dalla Toscana e giungendo fino in Liguria. Il libro racconta la paura, la solitudine, la schiavitù dell'anima a cui spesso porta la ribellione; ma anche la solidarietà, la lealtà e il riconoscimento ottenuti da Gaetano Saffioti per il suo impegno civile. Lui che non ha deciso di essere un eroe, e neanche ci si sente, ma ha solo deciso di vivere e morire da uomo libero.



Storie del ghetto di Budapest

Nicola Pressburger, Giorgio Pressburger

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 224

Sappiamo molto del ghetto di Varsavia, abbastanza del ghetto di Venezia, lo sgombero del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 è stato mirabilmente raccontato da Giacomo Debenedetti. Ma prima dell'infanzia dei fratelli Pressburger (Giorgio e Nicola) nell'Ottavo Distretto, del ghetto di Budapest non sapevamo niente. Eppure è qui che viene raccontata un'idea di ebraismo fatta di violini, commerci, ironia e nostalgia. E si verifica, nella piccola comunità dei mercanti, una bizzarra apparizione: Jom Tow produce salsicce, sua moglie Ester vende oche e il figlio Isacco, a dar credito alla profezia del rabbino, è destinato a grandi imprese. Nell'anniversario della morte di Giorgio Pressburger, Storie del ghetto di Budapest riunisce per la prima volta le Storie dell'Ottavo Distretto e L'elefante verde.

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >